



Raccolta di QUESITI su tirocini, apprendistato, stage

SOMMARIO:

1. Quesiti aggiornati al 7 / 4 / 2020
 2. Quesiti aggiunti il 12 / 5 / 2020
 3. Quesiti aggiunti al 7 / 6 / 2020
 4. Quesiti aggiunti al 11 / 6 / 2020
 5. Quesiti aggiunti al 19 / 6 / 2020
-

1. Quesiti aggiornati al 7 / 4 / 2020

QUESITO

La circolare regionale del 10 marzo sospende anche i tirocini non curricolari aventi ad oggetto attività di cura e assistenza alla persona?

RISPOSTA

In analogia con le esclusioni dalla sospensione disposte dai recenti DPCM relativamente alle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, i tirocini aventi ad oggetto attività di cura e assistenza alla persona sono esclusi dalla sospensione dei tirocini non curricolari sul territorio regionale.

QUESITO

Il soggetto ospitante deve corrispondere al tirocinante il rimborso spese forfettario anche per il periodo in cui il tirocinio rimane sospeso?

RISPOSTA

In mancanza di attività formativa, al tirocinante non deve essere corrisposto il rimborso spese forfettario



per il periodo di durata della sospensione

QUESITO

Per i tirocini attivati per l'accesso alle professioni ordinistiche, obbligatori e non, valgono le circolari regionali?

RISPOSTA

Le comunicazioni regionali, ed in particolare quella del 16 marzo relativa ai tirocini non curricolari, riguardano i tirocini disciplinati dalla normativa regionale e quindi non attengono ai tirocini attivati per l'accesso alle professioni ordinistiche, obbligatori o non obbligatori, per i quali bisogna prendere contatto con l'Ordine di riferimento.

Si precisa, inoltre, che anche per i tirocini di accesso alle professioni ordinistiche, come per i tirocini non curricolari, in caso di sospensione del tirocinio, non essendoci attività formativa, il rimborso spese non è dovuto.

Rispetto alla possibilità di adottare modalità di svolgimento del tirocinio a distanza, tramite strumenti e tecnologie ICT, la stessa deve essere verificata rispetto ai contenuti del progetto formativo, così come individuato dal soggetto ospitante e dall'Ordine di riferimento.

QUESITO

La formazione esterna, nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante, può essere svolta a distanza?

RISPOSTA

Per l'apprendistato professionalizzante, le ore d'aula relative alla formazione esterna sono sospese e non possono essere svolte in FAD.

QUESITO

La sospensione dei corsi professionali riguarda anche la formazione on the job che viene svolta nell'ambito dei progetti di formazione continua?



RISPOSTA

Dopo il decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 9 marzo, la sospensione si applica anche alla formazione on the job, sia individuale che di gruppo.

QUESITO

Cosa comporta la sospensione dello stage?

RISPOSTA

Come tutte le sospensioni, anche questa disposta dai decreti ministeriali comporta che il tempo rimanente per completare l'esperienza di stage riprenda dopo il periodo di sospensione per la durata residua.

QUESITO

Nel caso di soggetti ospitanti che hanno attivato la cassa integrazione a causa dell'emergenza sanitaria, è possibile la ripresa del tirocinio dopo il periodo di sospensione obbligatorio? Il tirocinio può essere mantenuto nel periodo di CIG?

RISPOSTA

Ai sensi dell'art. 86 ter comma 1 lettera d) del reg. 47R/2003 il soggetto ospitante non deve avere in corso procedure concorsuali, procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria a zero ore, procedure di cassa integrazioni guadagni straordinaria o in deroga, procedure di sospensione in costanza di rapporto di lavoro coperte da fondi bilaterali o da fondi di solidarietà, né contratti di solidarietà difensivi per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative.

Il comma 2 dispone inoltre che tali requisiti debbano essere mantenuti dal soggetto ospitante per tutta la durata del tirocinio.

Qualora il soggetto ospitante si venga a trovare in una delle situazioni di cui alla citata lettera d) è possibile lo svolgimento del tirocinio, se vengono sottoscritti specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative.

Pertanto al fine di consentire il mantenimento dei tirocini già attivi presso le aziende che dovessero ricorrere ad ammortizzatori sociali per l'emergenza Covid-19 è necessario sottoscrivere uno specifico



accordo con le organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative, come previsto dalla lett. d) comma 1, art. 86 ter reg. 47R/2003.

QUESITO

In qualità di Soggetto Promotore quali sono le procedure da seguire per riattivare in modalità a distanza i tirocini sospesi dal 10.3? Ad esempio, dovrà essere fatto un nuovo progetto formativo? Che tipo di controllo deve effettuare il soggetto promotore? Deve essere fatta una comunicazione di riattivazione?

RISPOSTA

Come chiarito nella nota esplicativa del 16 marzo u.s., nel caso in cui i contenuti del Progetto Formativo consentano di adottare modalità flessibili in termini di luoghi di apprendimento, orari di svolgimento e tutoraggio aziendale, il tirocinio può essere svolto a distanza attraverso l'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) messe a disposizione dal soggetto ospitante, previo accordo con il Soggetto Promotore e il Tirocinante e conseguente modifica del Progetto Formativo.

Questo vuol dire che deve essere fatto un nuovo PF che dovrà riportare orari, modalità di realizzazione e di tutoraggio aggiornate, con nuove sottoscrizioni da parte dei firmatari. Il ruolo del Promotore rimane quello stabilito dal quadro normativo regionale e in questo ambito, promotore, ospitante e tirocinante devono essere d'accordo nel procedere con l'adozione della modalità a distanza.

E' quindi opportuno che il Promotore:

verifichi che i contenuti consentano effettivamente di adottare tale modalità, in termini di luoghi di apprendimento, orari di svolgimento e tutoraggio aziendale e che gli strumenti tecnologici che si intende utilizzare siano idonei a salvaguardare il raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio.

evidenzi al soggetto ospitante la necessità che quest'ultimo informi adeguatamente il tirocinante circa il corretto utilizzo delle attrezzature/apparecchiature eventualmente messe a disposizione. Il tirocinante deve cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal soggetto ospitante impegnandosi a svolgere le attività di cui al progetto formativo in luoghi di cui sia in grado di verificare e garantire la conformità alla destinazione d'uso e la sicurezza.

verifichi che siano estese le tutele INAIL del tirocinante rispetto ai rischi connessi alla realizzazione delle attività formative effettuate all'esterno dei locali del soggetto ospitante, così come previsto dall'art. 17 ter comma 7 di cui alla LR 32/2002.

predisponga il nuovo progetto formativo avendo cura che le attività oggetto del tirocinio si svolgano entro i



limiti di durata dell'orario giornaliero e settimanale stabiliti nel Progetto Formativo precedente e che siano adottate da parte del tutor aziendale idonee modalità di monitoraggio dell'attuazione del progetto formativo e che lo stesso garantisca adeguato supporto al tirocinante attraverso le modalità ICT identificate. Le attività e le modalità di monitoraggio devono essere regolarmente riportate nel registro individuale del tirocinante.

Ai fini della riattivazione con modalità ICT è sufficiente una mail da fare successivamente alla firma del nuovo PF. La mail deve riportare il numero di giorni di effettiva sospensione e dichiarare che da quel momento il tirocinio è di nuovo attivo.

QUESITO

In caso di tirocinio il cui termine inizialmente prefissato cada all'interno del periodo di sospensione, come deve essere fatta la CO di proroga?

RISPOSTA

Se il tirocinio non si è potuto concludere a causa della sospensione, il periodo residuo riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione dei tirocini. Entro 5 giorni successivi alla data di fine tirocinio indicata nel progetto formativo, è necessario presentare una CO di proroga scrivendo nel campo Note il motivo della proroga.

Esempio: per il tirocinio sospeso il 10/03 e con data fine il 1/4/2020, si devono calcolare i giorni di tirocinio che non si sono potuti svolgere e che devono essere recuperati e cioè 22 giorni (dal 10/3 al 1/4).

Questo periodo residuo di 22 giorni può però decorrere solo dalla ripresa delle attività formative e cioè, salvo diverse disposizioni, dal 4 aprile.

Pertanto, il periodo per il quale deve essere fatta la CO di proroga è pari a 22 giorni più i giorni che decorrono dalla data di scadenza del tirocinio (1/4) alla data di ripresa delle attività (ad oggi, 4 aprile).

QUESITO

In questa fase di sospensione del tirocinio, quale procedura può seguire il soggetto ospitante per inoltrare la richiesta di ammissione al rimborso del tirocinio extracurricolare che prevede l'invio anche di una dichiarazione firmata dal tirocinante, che però è a casa e non ha la possibilità di stamparla e di mandarla firmata?

RISPOSTA

La dichiarazione del tirocinante deve essere generata sulla piattaforma tirocini on line da parte del soggetto ospitante e scaricata in formato pdf completa di tutti i dati. Tale pdf deve essere inviato per email al



tirocinante che ne verificherà l'esattezza e procederà ad inviare una mail all'ospitante.

La mail del tirocinante dovrà fare riferimento alla sua dichiarazione (e allegarla) e riportare che la stessa si intenda firmata. Tale email in versione pdf, con l'evidenza dell'intestazione del mittente, e la dichiarazione compilata andranno caricate a sistema su tirocini online assieme agli altri documenti richiesti.

QUESITO

Se il soggetto ospitante avesse previsto di iniziare un tirocinio il 23 marzo con CO fatta prima della sospensione stabilita dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo u.s., dovrà posticipare l'avvio a data successiva alla conclusione del periodo di sospensione?

RISPOSTA

Sì, l'avvio deve essere posticipato a data successiva alla conclusione del periodo di sospensione. E' opportuno che a tale proposito prenda contatto con il suo soggetto promotore.

QUESITO

Se il soggetto ospitante si rivolgesse in questi giorni al soggetto promotore per attivare un tirocinio, con l'intenzione di farlo avviare il mese prossimo, è possibile farlo al momento?

RISPOSTA

Ad oggi non è possibile fare previsioni sull'attivazione di nuovi tirocini. In ogni caso, è opportuno rivolgersi al soggetto promotore.

QUESITO

Come si deve procedere nel caso in cui, oltre alla CO di proroga per l'emergenza epidemiologica Covid-19, il soggetto ospitante voglia procedere anche alla CO di proroga del tirocinio, per i casi previsti dalla disciplina regionale?

RISPOSTA

In caso di tirocinio che possa essere prorogato anche per motivi previsti dalla disciplina regionale deve essere fatta una sola CO di proroga al termine del primo periodo indicando in nota che la stessa comprende



la proroga ai sensi della disciplina regionale e quella dovuta all'emergenza epidemiologica Covid-19

2. Quesiti aggiunti il 12 / 5 / 2020

QUESITO

Sono previste disposizioni particolari per svolgere lo stage nei percorsi lefp in questo periodo di emergenza?

RISPOSTA

Pur essendo sospese tutte le attività formative in presenza fino a diverse disposizioni del Governo, per i corsi leFP, essendo collegati ad un obbligo formativo, sono previste specifiche modalità per lo svolgimento dello stage di seguito precisate. Sono ammessi percorsi in project work fino ad un massimo di tre della durata massima di 40 ore ciascuno: in tali interventi si riconoscono le spese svolte dai docenti e dai tutor che siano tracciabili informaticamente e non invece le ore svolte autonomamente dal singolo allievo se non per il raggiungimento del computo totale delle ore da effettuare. E' consentito anche lo svolgimento in FAD delle ore teoriche di laboratorio. Con successivo decreto, per la durata del blocco dello stage in presenza, è stata stabilita la possibilità di convertire le ore di stage del terzo e del quarto anno della IEFP triennale e dei quarti anni e le ore di stage del secondo anno dei drop out in project work senza alcun limite temporale. Al tempo stesso, è stato consentito di convertire le ore di stage del secondo anno della IEFP triennale e del primo anno dei drop out in project work nel limite del 50% delle ore ad oggi non effettuate per l'anno di riferimento.

QUESITO

La Regione consentirà la ripresa dei tirocini non curricolari svolti in azienda dopo la data del 17/05/2020?

RISPOSTA

La ripresa dei tirocini è conseguente alle decisioni che saranno assunte dal Governo. Si fa presente che il Presidente della Conferenza delle Regioni ha scritto al Presidente del Consiglio per chiedere la possibilità di far ripartire, dal 18 maggio, tutti i corsi di formazione professionale, compresi stage e tirocini, nel rispetto dei protocolli per la sicurezza e la salute nell'attuale fase II di emergenza da Covid 19.

Dell'esito di tale richiesta sarà data tempestiva comunicazione alla pagina <https://www.regione.toscana.it/-/sospensione-dei-corsi-di-formazione-dal-5-al-15-marzo>.

In ogni caso, si chiarisce che la ripresa dei tirocini, dovrà tenere conto delle disposizioni adottate dalla



Giunta Regionale con la deliberazione 523/2020, la quale adotta misure straordinarie per i tirocini in essere presso ospitanti che abbiano attivato ammortizzatori sociali.

QUESITO

Esiste una forma di bonus o sovvenzione per i tirocinanti a cui è stato sospeso il tirocinio non curricolare a causa del periodo di emergenza?

Si informa che la Giunta ha approvato le linee guida per l'erogazione ai tirocinanti e ai praticanti, se l'attività formativa è stata sospesa, di un contributo mensile pari a quello per il servizio civile e cioè pari a € 433,80 mensili per un massimo di due mensilità. Detto contributo sarà erogato a seguito di specifico avviso da adottarsi dal settore competente e a domanda degli interessati. Quando il decreto sarà adottato, ne sarà data informativa.

Con lo stesso atto la Giunta Regionale ha incaricato il competente Settore di sospendere l'avviso dei tirocini extracurricolari in attesa di verificare le risorse effettivamente disponibili alla luce del nuovo intervento sopra citato. Il decreto di sospensione è il n. 6547/2020, pubblicato nella banca dati degli atti regionali e al link <https://www.regione.toscana.it/-/contributi-per-tirocini-non-curricolari-avviso-pubblico-2019>.

QUESITO

Durante l'emergenza Covid19, qualora i tirocini si svolgano presso un soggetto multilocalizzato che si è avvalso della facoltà di utilizzare la normativa in vigore presso la regione in cui è ubicata la sede legale (che è una Regione diversa dalla Toscana), è confermato che dovranno essere seguite le disposizioni previste da tale Regione anche per la gestione dei tirocini in emergenza Covid19?

RISPOSTA

Anche nel periodo di emergenza, si continuano ad applicare le norme vigenti in materia di tirocini attivati da soggetto multilocalizzato e quindi, nel caso si sia optato per la disciplina della Regione dove ha sede legale il soggetto ospitante, è opportuno prendere contatto con i colleghi di tale Regione per conoscere le misure adottate nel periodo dell'emergenza per i tirocini non curricolari.



QUESITO

Dal momento che i tirocini, in questo periodo di emergenza, si sono succeduti più periodi di sospensione, in base ai vari dpcm, è possibile fare più CO di proroga?

RISPOSTA

Possono essere fatte più CO di proroga, causa le diverse date di fine sospensione finora disposte dai dpcm. Si precisa che le CO di proroga non vanno variate, semplicemente quando si arriva alla data di fine tirocinio come modificata dalla prima CO di proroga, entro 5 gg da quella data andrà fatta una nuova CO di proroga per recuperare la sospensione.

QUESITO

Quando i tirocini potranno ripartire, l'ente ospitante, che non usufruisce di alcun ammortizzatore sociale, può far ripartire i tirocinanti, o proseguire per quelli già attivi a distanza, con una formazione mista - in presenza e a distanza, secondo un calendario prestabilito - laddove il piano di rientro aziendale o l'orario di lavoro del tutor, prevedano questa modalità di lavoro?

RISPOSTA

L'utilizzo di tale modalità mista, in parte in presenza e in parte a distanza, è ammissibile in considerazione del fatto che la fase 2 dell'emergenza Covid-19 impone comunque una ripresa delle attività produttive con l'adozione di misure di prevenzione e di presidio della sicurezza aziendale adeguati alla nuova realtà e quindi diverse dal periodo precedente l'emergenza stessa. Tali aspetti devono comunque essere concordati con il soggetto promotore e il tirocinante.

3. Quesiti aggiunti al 7 / 6 / 2020

QUESITO

E' possibile svolgere lo stage nelle aziende che aderiscono ad ammortizzatori sociali (CIG, FIS, CIGD)?

RISPOSTA

Per gli stage, a differenza dei tirocini non curriculari, lo svolgimento può essere in presenza anche nelle aziende che aderiscono ad ammortizzatori sociali se c'è l'accordo tra le parti ed è possibile la presenza del tutor.



QUESITO

In caso di difficoltà a realizzare gli stage nell'azienda, ad esempio perché l'azienda opera nei settori colpiti dalla pandemia, è possibile sostituire gli stage con la modalità alternativa del project work/impresa?

RISPOSTA

La modalità alternativa del project work è consentita per i soli percorsi leFP. Sono in corso approfondimenti con l'autorità di gestione dell'FSE per trovare le soluzioni a questa problematica.

4. Quesiti aggiunti al 11 / 6 / 2020

QUESITO

Alcune aziende sono disponibili ad accogliere lo stagista solo per stage da svolgersi in smart working. Lo stage può svolgersi in questa modalità?

RISPOSTA

E' possibile ricorrere a tale modalità a distanza, ma deve essere garantita la riproducibilità dell'attività pratica programmata in presenza tramite gli strumenti dell'ICT. Per le modalità di realizzazione si rinvia agli atti regionali e alle indicazioni operative che sono state rese disponibili per l'applicazione dell'ordinanza del PGR n. 63/2020. Alcuni stage in smart working si potrebbero realizzare, ad esempio, nei percorsi formativi avviati nel campo dell'informatica e/o della grafica.

QUESITO

Uno stesso stage si può realizzare parte in presenza e parte in fad?

RISPOSTA

*Lo stage deve essere realizzato o tutto in presenza o tutto in FAD. Questo vuol dire sia che il singolo stage non può realizzarsi in modalità mista e sia che tutta la classe deve fare o lo stage in presenza o a distanza.
NOTA: la risposta a questo quesito è stata aggiornata. La risposta aggiornata è riportata al punto 5 relativo ai quesiti aggiunti il 19/06/2020*



QUESITO

Un'Agenzia formativa ha richiesto la possibilità di svolgere l'evento finale del progetto di mobilità tramite la piattaforma Meet di GSuite. La loro ipotesi sarebbe di portare poi a rendiconto il costo di preparazione e di realizzazione dell'evento. Sul PED hanno 1000 euro sulla voce B.3.3 manifestazioni conclusive e 1200 euro sulla B.3.1 Verifica finale azione, fra l'altro hanno intenzione di retribuire la persona che si occupa di mettere insieme i dati, locandine da presentare all'evento.

Pur comprendendo le motivazioni dell'agenzia che vuole chiudere il progetto coinvolgendo l'utenza, giovani iscritti alle classi V in uscita dal canale dell'istruzione, alla luce della Circolare del 24/03/2020 "Progetti formativi in corso di svolgimento finanziati dal POR FSE 2014-2020- Linee guida per la formazione a distanza (FAD) in sostituzione della formazione d'aula nel periodo di emergenza COVID 19" che stante la sospensione dei corsi di formazione prevede la possibilità di ricorrere all'attività della FAD sincrona solo per l'attività di aula, ci chiediamo se è possibile autorizzare l'evento di conclusione per il progetto in oggetto e riconoscerne le spese, la modalità di rendicontazione è STAFF+40%.

RISPOSTA

Le circolari e le ordinanze della Regione (da ultimo l'ordinanza n.63 dell'8.06.2020), disciplinano le condizioni per lo svolgimento in presenza o a distanza delle attività d'aula, delle attività pratiche e degli esami finali.

Per le altre attività, che normalmente fanno parte dei progetti (selezione allievi, visite didattiche, eventi finali di diffusione dei risultati), la possibilità e le condizioni per svolgerle a distanza o in presenza devono essere valutate caso per caso su richiesta precisa e motivata.

Nel caso in oggetto, la richiesta di realizzare l'evento finale tramite piattaforma on line, motivata dalla necessità di concludere il progetto coinvolgendo l'utenza - giovani iscritti alle classi V in uscita dal canale dell'istruzione - si ritiene accoglibile.

Nell'autorizzare tale attività a distanza (sincrona) occorre richiedere che sia comunicata all'UTR: la data dell'evento, il link attraverso il quale accedere allo stesso, le modalità di pubblicizzazione e di coinvolgimento dell'utenza adeguate a consentirne la partecipazione

Per quanto riguarda la documentazione delle spese sostenute: nel caso delle spese di personale si segnala che è la voce B.3.3(Manifestazioni conclusive) quella idonea ad accogliere le spese di



personale impegnato nell'organizzazione dell'evento (se le stesse sono superiori all'importo previsto è possibile aumentarlo; le variazioni tra voci di spesa all'interno della stessa macrovoce sono consentite).

Si ritiene utile richiedere oltre alla documentazione di personale (necessaria trattandosi di staff+40%), anche eventuale ulteriore documentazione comprovante l'effettivo svolgimento dell'evento (locandine, report delle connessioni).

5. Quesiti aggiunti al 19 / 6 / 2020

QUESITO

Uno stesso stage si può realizzare parte in presenza e parte in fad?

RISPOSTA

Come indicato nelle “indicazioni operative” per l'applicazione dell'ordinanza 63/2020, che sono state aggiornate il 15 giugno c.a., il singolo stage non può realizzarsi in modalità mista (parte in presenza e parte a distanza) mentre è possibile che, nell'ambito della stessa classe, qualche allievo svolga lo stage in presenza e qualcun altro possa farlo a distanza.